

000. 66/09

N. 216/06	R.G.C.
N. 16/09	SENT
N.	R.E.P.
Oggetto	
OFF. A	
D. S.	



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MONSUMMANO TERME

in persona dell'Avv. Manila Peccantini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1115 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2006, posta in deliberazione all'udienza del 05/05/2008, e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'Avv. _____ i ed
 Avv. _____ elettivamente domiciliato presso lo studio in
 _____ e da mandato in calce
 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Opponente

E


rappresentata e difesa dagli Avv. _____
 ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
 _____ come da mandato in calce al ricorso
 per decreto ingiuntivo

Opposta

Conclusioni

All'udienza del 05/05/2008, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato il Sig. _____ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 297/05 del 16.12.2005 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di _____ della somma di euro 339,70 per le causali indicate nel ricorso e di euro 268,00 per rimborso forfettario spese generali.

Alla prima udienza del 29.03.2006 il procuratore della parte opponente depositava fascicolo e chiedeva fissarsi udienza per la comparizione personale delle parti e precisazione dei mezzi istruttori, nel merito contestava ogni deduzione avversaria. Il procuratore della parte opposta si opponeva rilevando che la causa era già completamente istruita e chiedeva fissarsi udienza per la discussione con termine per memorie difensive. Il giudice rinviava la causa alla successiva udienza per la comparizione delle parti al fine di tentare la conciliazione.

Nella successiva udienza del 26.05.2006 il procuratore della parte opposta chiedeva termine per la formulazione dei mezzi istruttori. Il procuratore della parte opponente produceva sentenza del Tribunale di Firenze e protocollo del CSM in relazione alla natura e all'oggetto della causa. Il Giudice rinviava la causa, impregiudicati i diritti di udienza, perché le parti tentassero una conciliazione della lite.

Nell'udienza del 26.06.2006 il procuratore di parte opponente

dichiarava di aderire alla mobilitazione proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e si asteneva dall'attività difensiva. I procuratori della parte opposta avevano già depositato la loro dichiarazione di astensione in cancelleria.

Il giudice prendeva atto e rinviava la causa per gli stessi incumbenti.

Nell'udienza del 27.11.06 il procuratore di parte opposta chiedeva termine per la formulazione dei mezzi istruttori; il procuratore della parte opponente chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava la causa per la precisazione dei mezzi istruttori.

All'udienza del 28.02.07 il procuratore di parte opponente depositava provvedimento del Tribunale di Pistoia in merito alla definizione di "spese straordinarie" e chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione. Il procuratore della parte opposta chiedeva l'ammissione di altre prove capitolate nell'allegata memoria istruttoria. Il procuratore della parte opponente si opponeva all'ammissione delle prove testimoniali ex adverso capitolate e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il procuratore di parte opposta insisteva sulla richiesta contestando le deduzioni avversarie e l'ammissione della prova contraria non essendo indicati i testi. Il Giudice si riservava.

Con ordinanza n. 24/7 il giudice scioglieva la riserva ritenendo la causa matura per la decisione e rinviando per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza con termine alle parti sino all'udienza per il deposito di memorie conclusionali.

Nell'udienza del 11.02.2008 i procuratori delle parti concludevano come nelle relative comparse; il giudice rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 5.05.2008.

A detta udienza i procuratori della parte opponente e della parte opposta insistevano nelle conclusioni già formulate.

La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il Giudice di Pace di Monsummano Terme, con decreto ingiuntivo emesso il 16.12.2005, ingiungeva al sig. _____ di pagare in favore della Sig.ra _____ la somma di euro 339,70 oltre spese; gli importi ingiunti si riferiscono a spese che la ricorrente avrebbe sostenuto per i figli e che la stessa ritiene di dover richiedere al Sig. _____ in virtù della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pistoia .

Nella sentenza di divorzio in ordine alla spese testualmente si recita: ..il sig. _____ , provvederà alle spese straordinarie, mediche (non coperte dal SSN), scolastiche e ludiche dei figli nella misura del 50%, tali spese dovranno essere preventivamente concordate con successivo onere di esibizione per ciascuna spesa, di regolare ricevuta attestante l'importo della stessa".

Sostiene l'opposta che con tale disposizione il Tribunale abbia inteso porre a carico del _____ , oltre alle spese straordinarie, il 50% di tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche senza distinzione tra straordinarie ed ordinarie.

Tale interpretazione trarrebbe origine dalla forma grammaticale usata dal Tribunale ed in particolare dall'uso della virgola rispetto ai due punti che indicherebbe una enumerazione anziché una esemplificazione.

Nell'interpretare la sentenza non si può prescindere dai criteri di logicità, non contraddittorietà nei contenuti e dall'intenzione e quindi dalla volontà del giudicante, dovendosi ritenere marginale l'aspetto puramente grammaticale che può essere anche frutto di errori materiali o comunque di forma.

E' evidente che l'intento del giudicante era quello di porre a carico del
il 50% delle spese straordinarie indicando le spese mediche sanitarie e ludiche a titolo esemplificativo delle stesse e non certo quale categoria a parte.

Premesso che tale disposizione, così interpretata, è conforme alla prassi giudiziaria pressoché costante in tema di suddivisione delle spese di mantenimento dei figli , non potrebbe essere diversamente ,posto che si creerebbe una incongruenza logica per la quale non si comprenderebbe più il significato di porre a carico dell'opponente, oltre all'assegno di mantenimento , il 50% delle spese straordinarie se al tempo stesso si stabilisse anche l'accollo del 50% di tutte le altre spese.

In tal modo verrebbe a snaturarsi il concetto di spesa ordinaria e straordinaria e non si vedrebbe allora la ratio del porre a carico del genitore non affidatario un assegno di mantenimento, duplicando così parzialmente il rimborso delle spese .

Il sig. _____ sarà quindi tenuto a corrispondere il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche a carattere straordinario; ciò premesso, occorre precisare quali spese debbano essere intese a carattere ordinario e quali straordinario.

Si ritiene condivisibile il criterio individuato con la nota sentenza n. 3204/1005 del Tribunale di Firenze che individua come spese ordinarie tutte quelle spese necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori, mentre per straordinarie tutte quelle spese non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori.

Secondo tale criterio e quanto stabilito ormai da costante giurisprudenza, è possibile individuare nelle spese ordinarie quelle per alimenti, vestiario, igiene personale, ricreative, di cancelleria scolastica, di trasporto urbano, di organizzazione domestica.

Le spese di cui la sig.ra _____ chiede il rimborso di riferiscono ad acquisto di materiale di cancelleria per la scuola, carburante per il motorino, abbonamento autobus, vestiario sportivo ed acquisto farmaci (vitamine); tutte spese di carattere ordinario e che devono quindi intendersi comprese nell'importo che il sig. _____ è tenuto a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento.

Le stesse infatti si riferiscono ad esigenze del vivere quotidiano e non ad eventi straordinari ed imprevedibili, anche i singoli importi di lieve entità confermano la non straordinarietà delle spese che devono essere quindi sostenute dal genitore affidatario.

L'opposizione risulta quindi fondata , conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato .

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace di Monsummano Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ in proprio nei confronti di _____, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in complessive euro 752,97 di cui euro 21,72, euro 480,00 per diritti, euro 170,00 per onorari ed euro 81,25 per rimborso forfetario , oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monsummano Terme, li 7 gennaio 2009

Il Giudice di Pace
Avv. Maria Peccantini



Depositata e pubblicata ai sensi
dell'art. 133 c.c.p. il 13 GEN. 2009

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
- Dr. Paolo Gallo -